

Registrazione di Atto Privato

Il 24/09/2024 , presso questo ufficio, è stato registrato un Atto con i seguenti riferimenti:

codice ufficio TzM , serie 3 , numero 3899

data di stipula: 29/06/2024

ident.vo telematico: TzM24L003899000XF per eventuali adempimenti successivi

richiedente la registrazione: 00965030489

DATI GENERALI DELL'ATTO

Progr. Negozio	Descrizione del negozio
1	ATTO NON AVENTE PER OGGETTO PRESTAZIONI A CONTENUTO PATRIMONIALE

SOGGETTI PRESENTI NELL'ATTO

00965030489				
-------------	--	--	--	--

Importi versati per la registrazione:

Imposta di registro: 0,00

Imposta di Bollo: 0,00

Altre imposte: 0,00

Sanzioni: 0,00

Interessi: 0,00

Modalità di pagamento:

	VERBALE DELL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEI SOCI PER	
	ADEGUARE LO STATUTO SOCIALE ALLE DISPOSIZIONI DI CUI AL	
	D.LGS. 36/2021	
	Il giorno 29 del mese di giugno dell'anno 2024 alle ore 17:00 presso la sede legale	
	dell'Associazione sita in via Corsi Salvati 46 Sesto Fiorentino (FI) si è riunita, in	
	seconda convocazione essendo andata deserta la prima, l'Assemblea	
	Straordinaria dei soci, per discutere e deliberare sul seguente Ordine del Giorno:	
	1. Comunicazioni del Presidente	
	2. Esame ed approvazione delle modifiche statutarie ai sensi del D. Lgs.	
	36/21;	
	3. Varie ed eventuali.	
	Presiede l'Assemblea il Presidente dell'Associazione Sig. Fosco Masini, il quale	
	chiama, con il consenso unanime dei presenti il Sig. Mattia Merlo a svolgere le	
	funzioni di Segretario.	
	Il Presidente, dopo aver constatato e fatto constatare che l'Assemblea è stata	
	regolarmente convocata ai sensi di Statuto, che sono presenti n. 23 associati in	
	proprio e per delega,	
	dichiara	
	l'Assemblea validamente costituita ed atta a deliberare sugli argomenti posti	
	all'Ordine del Giorno.	
	Passando alla trattazione dell'Ordine del Giorno, il Presidente comunica	
	all'Assemblea che a decorrere dal 1° luglio 2023 è entrato in vigore il D. Lgs. 36/21	
	che ha modificato le clausole statutarie previste dalla legge 289/2002.	
	Pertanto, al fine di mantenere la qualifica di Associazione Sportiva Dilettantistica	
	e l'iscrizione nel Registro Nazionale delle Attività Sportive Dilettantistiche è	

necessario approvare alcune modifiche statutarie al fine di rendere lo Statuto dell'Associazione conforme alle disposizioni dell'art. 7 e ss. del D. Lgs.36/21.

Informa l'Assemblea che ai sensi dell'art. 12 comma 2-bis del D. Lgs. 36/21 le modifiche statutarie adottate entro il 30 giugno 2024, sono esenti dall'imposta di registro avendo lo scopo di adeguare gli Atti a modifiche o integrazioni necessarie a conformare gli Statuti alle disposizioni del D. Lgs.36/21.

Si passa al secondo punto all'Ordine del Giorno.

Il Presidente procede alla lettura del nuovo Statuto illustrando le modifiche apportate in base alle nuove disposizioni legislative.

Al termine della lettura del nuovo Statuto e della relazione del Presidente prendono la parola alcuni soci per chiedere ulteriori chiarimenti.

Al termine della discussione l'Assemblea, all'unanimità delibera di approvare il nuovo Statuto sociale che viene allegato al presente Atto (Allegato "A") e ne forma parte integrante.

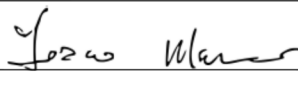
L'Assemblea all'unanimità autorizza il Presidente a dare seguito alla delibera provvedendo alla registrazione del nuovo Statuto e a comunicare il nuovo testo a tutti gli Organismi sportivi cui è affiliata l'Associazione.

Alle ore 18:30 non essendovi altri argomenti all'ordine del giorno e non avendo altri richiesto la parola il Presidente dichiara chiusa l'Assemblea.

Il Segretario



Il Presidente



Allegato "A"

STATUTO

"Gruppo Gualdo Associazione di Promozione Sociale – ASD"

Premessa

1. È costituita l'Associazione "Gruppo Gualdo Associazione di Promozione Sociale ASD", in breve "Gruppo Gualdo APS ASD", avente la natura di associazione promozione sociale ai sensi del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e s.m.i., e di associazione sportiva dilettantistica ai sensi dell'art. 7 del decreto legislativo n. 36 del 28 febbraio 2021 e s.m.i., del Codice civile e della normativa in materia (d'ora in avanti anche "Associazione").

2. L'Associazione "Gruppo Gualdo Associazione di Promozione Sociale ASD", nel perseguimento dei propri scopi, si ispira al principio democratico di partecipazione all'attività sportiva dilettantistica e di promozione sociale da parte di tutti in condizioni di uguaglianza e di pari opportunità, attraverso la democraticità della struttura, l'uguaglianza dei diritti di tutti gli associati e l'elettività delle cariche associative.

3. L'Associazione "Gruppo Gualdo Associazione di Promozione Sociale ASD" accetta di conformarsi incondizionatamente ai principi dell'ordinamento generale e dell'ordinamento sportivo e si conforma alle norme ed alle direttive del Comitato Internazionale Olimpico (CIO), del Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI), nonché allo Statuto e ai regolamenti del C.S.I. quale Ente di Promozione Sportiva riconosciuto dal CONI e dal Comitato Italiano Paralimpico (C.I.P.).

Art. 1 – Denominazione sociale

	1. L'Associazione assume la denominazione di "Gruppo Gualdo APS ASD" (d'ora	
	in avanti detta anche Associazione).	
	2. L'Associazione farà uso dell'indicazione di "associazione di promozione	
	sociale" o di "APS" negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il	
	pubblico.	
	3. L'inserimento dell'acronimo "APS" nella denominazione sociale e l'utilizzo	
	dell'indicazione di "associazione di promozione sociale" o di "APS" negli atti,	
	nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico sono subordinati	
	all'iscrizione dell'Associazione nella relativa sezione del Registro unico	
	nazionale del Terzo settore.	
	Art. 2 – Scopi e Attività	
	1. L'Associazione "Gruppo Gualdo APS ASD" non ha scopo di lucro ed è costituita	
	per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.	
	2. In particolare, nel perseguimento delle proprie finalità istituzionali,	
	l'Associazione:	
	a) promuove la tutela dei diritti dei cittadini, in particolare di quelli che	
	praticano sport, sollecitando l'interlocuzione sociale per la migliore ed	
	equa gestione degli impianti sportivi pubblici;	
	b) promuove la cooperazione culturale, il servizio civile e ogni altra	
	attività di difesa delle libertà civili e religiose;	
	c) promuove e sviluppa l'associazionismo, in particolare sportivo, in	
	tutte le sue forme, attraverso progetti di solidarietà e di volontariato;	
	d) promuove una cultura ambientale ed ecologica rivolta a tutelare e	
	valorizzare tutto il paesaggio, favorendone la conoscenza attraverso	

	le discipline sportive di ambiente, che coniugano l'esperienza	
	motorio-agonistica con la sensibilità ecologica;	
	e) promuove sani stili di vita attivi e sostenibili, attraverso campagne di	
	informazione e sensibilizzazione, finalizzate al contrasto della	
	sedentarietà e alla proposta di modelli sportivi adattati alle esigenze	
	di tutti e di ciascuno e alle diverse fasce di età;	
	f) si propone di indirizzare i giovani alle attività di conoscenza e di	
	apprendimento attraverso lo sport al fine di favorirne l'inserimento	
	nelle attività occupazionali e di lavoro, sviluppando occasioni ed	
	opportunità di volontariato e di apprendimento non formale;	
	g) sostiene e promuove l'integrazione degli stranieri, in particolare	
	minori, accogliendoli nel proprio circuito associativo quali soggetti	
	portatori di diritti, nel rispetto delle norme vigenti, anche grazie	
	all'organizzazione di eventi e manifestazioni sportive allo scopo	
	promosse;	
	h) promuove la cultura dell'innovazione nella promozione sportiva, al	
	fine di valorizzare l'impegno giovanile, mediante percorsi di	
	sperimentazione e di cooperazione a tutti i livelli associativi.	
	3. Nel perseguimento delle finalità di cui sopra, ai sensi del D.lgs. n. 36 del 2021	
	e del D.lgs. n. 117 del 2017, l'associazione organizza e gestisce, in via	
	principale, attività sportive dilettantistiche, ivi comprese la formazione, la	
	didattica, la preparazione e l'assistenza all'attività sportiva dilettantistica, con	
	particolare riferimento all'attività di atletica leggera, attività sportiva ginnastica	
	finalizzata alla salute e al fitness e altre eventuali discipline che la società	
	intenderà svolgere.	

	4. In qualità di Associazione di Promozione Sociale del Terzo settore,	
	l'Associazione può altresì operare, nel rispetto delle proprie finalità sportive e	
	di promozione sociale, nei seguenti settori di interesse generale, di cui all'art.	
	5, comma 1, d.lgs. n. 117/2017:	
	a) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di	
	interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e	
	diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di	
	interesse generale ai sensi dell'art. 5, comma 1, lett. i) del d.lgs. n. 117/2017;	
	b) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale	
	o religioso, ai sensi dell'art. 5, comma 1, lett. k) del d.lgs. n. 117/2017.	
	5. L'Associazione può altresì svolgere le proprie attività anche mediante	
	l'acquisizione, conduzione in locazione e gestione di impianti, aree e strutture	
	per l'organizzazione e la pratica sportiva.	
	6. In qualità di associazione di promozione sociale, le attività di interesse generale	
	di cui al presente articolo sono svolte dall'Associazione in favore degli associati,	
	di loro familiari o di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di	
	volontariato dei propri associati e delle persone aderenti agli enti associati, ai	
	sensi delle disposizioni di cui all'art. 35, comma 1 del decreto legislativo 3 luglio	
	2017, n. 117. L'Associazione potrà assumere lavoratori dipendenti o avvalersi	
	di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, solo laddove sia necessario	
	ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale e al perseguimento	
	delle finalità, in conformità alle disposizioni di cui all'art. 36, comma 1 del	
	decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117.	
	7. L'Associazione potrà svolgere anche attività diverse, purché siano secondarie	
	e strumentali rispetto a quelle di interesse generale secondo criteri e limiti	

	definiti dall'art. 6 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e dalle relative	
	disposizioni attuative. A tal fine, è demandata all'Assemblea dei soci la	
	concreta individuazione delle attività diverse da quelle di interesse generale	
	esercitabili, nel rispetto dei citati limiti e condizioni.	
	8. L'Associazione può esercitare altresì l'attività di raccolta fondi ai sensi di quanto	
	previsto dall'art. 7 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, al fine di	
	finanziare le proprie attività di interesse generale. L'attività di raccolta fondi può	
	essere realizzata anche in forma organizzata e continuativa, mediante	
	sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi	
	di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e	
	dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei	
	rapporti con i sostenitori e il pubblico.	
	.	
	Art. 3 – Durata e sede	
	1. L'Associazione ha durata illimitata.	
	2. L'Associazione ha sede legale in via Corsi Salvati 46 nel Comune di Sesto	
	Fiorentino.	
	3. Il trasferimento della sede legale nello stesso Comune non comporta modifica	
	statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.	
	.	
	Art. 4 – Ammissione degli associati	
	1. Possono essere associati dell'Associazione le persone fisiche che condividono le	
	finalità e gli scopi associativi e si impegnano per realizzare le attività di interesse	
	generale.	
	2. Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al	
	numero minimo richiesto dalla Legge. Se successivamente alla costituzione il numero	

	dovesse scendere al di sotto del minimo richiesto, l'Associazione dovrà darne	
	tempestiva comunicazione all'Ufficio del Registro unico nazionale del Terzo settore	
	ed integrare il numero entro un anno.	
	3. L'Associazione non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche	
	e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati e non	
	prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa. La quota	
	sociale è inoltre non rimborsabile e non rivalutabile.	
	4. Non è ammessa la categoria di associati temporanei.	
	5. L'ammissione all'Associazione è deliberata dall'Organo di amministrazione su	
	domanda dell'interessato. La deliberazione di ammissione deve essere comunicata	
	all'interessato ed annotata nel libro degli associati.	
	6. In caso di mancato accoglimento della domanda, l'Organo di amministrazione	
	deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda e comunicarla	
	all'interessato.	
	7. L'aspirante associato può, entro 60 giorni da tale comunicazione di rigetto,	
	chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea in occasione della successiva	
	convocazione.	
	8. L'ammissione ad associato ha carattere permanente, fermo restando il diritto di	
	recesso.	
	Art. 5 - Diritti e obblighi degli associati	
	1. Gli associati hanno pari diritti e doveri.	
	2. In particolare, gli associati hanno il diritto di:	
	a) eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;	
	b) votare in Assemblea se iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati e	
	in regola con il pagamento della quota associativa, se prevista;	

	c) frequentare i locali dell'Associazione;	
	d) partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'Associazione;	
	e) essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;	
	f) prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee;	
	g) consultare i libri sociali e prendere visione dei bilanci, secondo le regole stabilite dal successivo art. 16;	
	h) denunciare i fatti che ritengono censurabili ai sensi dell'art. 29 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117.	
	3. Gli associati hanno l'obbligo di:	
	a) rispettare il presente Statuto e l'eventuale regolamento interno;	
	b) versare, se prevista, la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'organo competente.	
	Art. 6 – Perdita della qualifica di associato	
	1. La qualità di associato si perde per:	
	a) morte,	
	b) recesso, formalizzato per iscritto;	
	c) esclusione.	
	2. L'associato può sempre recedere dall'Associazione, dandone comunicazione in forma scritta all'Organo di amministrazione, il quale dovrà adottare una apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all'associato.	
	3. I diritti di partecipazione all'Associazione non sono trasferibili.	
	4. Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili.	
	5. Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all'Associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.	

	Art. 7 – Organi sociali	
	1. Sono organi dell'Associazione:	
	a) l'Assemblea;	
	b) l'Organo di amministrazione;	
	c) l'Organo di controllo;	
	2. I componenti degli organi sociali svolgono la loro funzione a titolo gratuito, salvo il	
	rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai	
	fini dello svolgimento della funzione, ai sensi delle disposizioni di legge vigenti.	
	3. Può essere riconosciuto un compenso ai membri dell'Organo di controllo – ove	
	nominato – ai sensi dell'art. 30 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117.	
	Art. 8 – L'Assemblea	
	1. L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione “Gruppo Gualdo APS ASD”, ne	
	determina le linee di politica associativa e gli obiettivi strategici e delibera sulle materie	
	ad essa attribuite dalla legge e dal presente Statuto.	
	2. L'Assemblea è costituita da tutti gli associati, purché siano iscritti da almeno tre	
	mesi nel libro degli associati e siano in regola con il versamento della quota	
	associativa.	
	3. Ciascun associato ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare in Assemblea da	
	altro socio, conferendo delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione con	
	allegata copia di un documento di identità del delegante in corso di validità. Ciascun	
	associato può rappresentare sino ad un massimo di 3 associati.	
	4. L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal	
	Vicepresidente o persona nominata a presidente dai convenuti all'Assemblea stessa.	
	5. L'Assemblea si riunisce almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di	
	esercizio ed è convocata dal Presidente dell'Associazione o da chi ne fa le veci	

	mediante avviso scritto da inviare almeno 30 giorni prima di quello fissato per	
	l'adunanza e contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e	
	l'eventuale data di seconda convocazione.	
	6. Tale comunicazione deve essere inoltrata a mezzo lettera, pec o e-mail al recapito	
	risultante dal libro degli associati e mediante avviso affisso nella sede	
	dell'Associazione.	
	7. L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo degli associati o	
	quando l'organo amministrativo lo ritiene necessario. I voti sono palesi, tranne quelli	
	riguardanti le persone.	
	8. Le riunioni dell'Assemblea si possono svolgere anche per audioconferenza o	
	videoconferenza alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:	
	a) che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il segretario, se nominato,	
	che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi	
	ritenere svolta la riunione in detto luogo;	
	b) che sia consentito al Presidente di accertare l'identità degli intervenuti ed il	
	regolare svolgimento della riunione e constatare e proclamare i risultati della	
	votazione;	
	c) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli	
	eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;	
	d) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla	
	votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di	
	visionare, ricevere o trasmettere documenti.	
	9. Delle riunioni dell'Assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal	
	verbalizzante e conservato presso la sede dell'associazione.	

	10.L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. È straordinaria quella	
	convocata per la modifica dello Statuto e lo scioglimento, nonché la trasformazione,	
	la fusione o la scissione dell'associazione. È ordinaria in tutti gli altri casi.	
	.	
	Art. 9 – Compiti dell'Assemblea	
	1. L'Assemblea ha le seguenti competenze inderogabili:	
	a) nomina e revoca i componenti dell'Organo di amministrazione e, ove	
	obbligatorio ai sensi delle disposizioni di legge vigenti, l'Organo di controllo;	
	b) nomina e revoca, se previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei	
	conti;	
	c) determina le linee generali programmatiche dell'attività dell'associazione;	
	d) approva il bilancio di esercizio e il bilancio sociale, ove previsto;	
	e) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove	
	azione di responsabilità nei loro confronti;	
	f) delibera sull'esclusione degli associati;	
	g) delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello Statuto;	
	h) approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;	
	i) delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione	
	dell'Associazione.	
	.	
	Art. 10 – Assemblea ordinaria	
	1. L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la	
	presenza della metà più uno degli associati aventi diritto di voto, presenti in proprio o	
	per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati	
	presenti aventi diritto di voto, in proprio o in delega.	
	2. L'Assemblea delibera a maggioranza dei voti degli associati presenti.	

	3. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro	
	responsabilità, i componenti dell'Organo di amministrazione non hanno diritto di voto.	
	.	
	Art. 11 – Assemblea straordinaria	
	1. L'assemblea straordinaria modifica lo statuto dell'associazione con la presenza di	
	almeno $\frac{3}{4}$ degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti e delibera	
	lo scioglimento, la fusione, la scissione e la liquidazione nonché la devoluzione del	
	patrimonio con il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati.	
	.	
	Art. 12 – L'Organo di Amministrazione	
	1. L'Organo di amministrazione opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi	
	generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può, per gravi	
	motivi, essere revocato con motivazione.	
	2. L'Organo di amministrazione è formato da un numero di componenti compreso tra	
	tre e sette, incluso il Presidente e Vicepresidente.	
	3. L'Organo di amministrazione dura in carica per quattro anni e i suoi componenti	
	non possono svolgere più di tre mandati.	
	4. L'Organo di amministrazione compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria	
	amministrazione la cui competenza non sia per Legge riservata all'assemblea.	
	In particolare, tra gli altri compiti:	
	a) amministra l'Associazione,	
	b) attua le deliberazioni dell'assemblea,	
	c) predispone il bilancio di esercizio, e, ove previsto, il bilancio sociale, e li	
	sottopone all'approvazione dell'Assemblea e cura gli ulteriori adempimenti	
	previsti dalla legge,	
	d) predispone tutti gli elementi utili all'assemblea per la previsione e la	
	programmazione economica dell'esercizio,	

	e) delibera in ordine agli atti e contratti inerenti alle attività associative,	
	f) cura la tenuta dei libri sociali obbligatori e le scritture di cui agli articoli 13,14,	
	15 e 17, comma 1 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117;	
	g) accoglie o rigetta le domande degli aspiranti associati;	
	h) documenta il carattere secondario e strumentale delle eventuali attività	
	diverse da quelle di interesse generale, ai sensi dell'art. 13, comma 6 del	
	decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117;	
	i) stabilisce i limiti massimi e le condizioni per i rimborsi ai volontari delle spese	
	effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai sensi dell'art.	
	17 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117;	
	j) cura gli adempimenti connessi al deposito e alla pubblicazione dei bilanci,	
	con le modalità previste dalle disposizioni di legge vigenti.	
	5. L'Assemblea nomina i componenti dell'Organo di amministrazione. Il Presidente è	
	nominato dall'Organo di amministrazione tra i propri componenti. La maggioranza	
	degli amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate.	
	6. Si applica l'articolo 2382 del Codice civile. Al conflitto di interessi degli	
	amministratori si applica l'articolo 2475-ter del Codice civile.	
	7. L'Organo di amministrazione è convocato ogniqualvolta il Presidente lo ritenga	
	opportuno e quando ne faccia richiesta la maggioranza dei componenti dell'organo di	
	amministrazione.	
	8. La convocazione delle riunioni dell'Organo, contenente l'ordine del giorno nonché	
	il luogo, la data e l'ora della riunione, deve essere inviata ai consiglieri, a mezzo posta	
	elettronica almeno 15 giorni prima della data fissata per la riunione stessa.	

	9. L'Organo di amministrazione è validamente costituito quando è presente la	
	maggioranza dei componenti. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei	
	presenti.	
	10. Le riunioni dell'Organo di amministrazione si possono svolgere anche per	
	audioconferenza o videoconferenza alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei	
	relativi verbali:	
	a) che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il segretario, se nominato,	
	che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi	
	ritenere svolta la riunione in detto luogo;	
	b) che sia consentito al Presidente di accertare l'identità degli intervenuti ed il	
	regolare svolgimento della riunione e constatare e proclamare i risultati della	
	votazione;	
	c) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli	
	eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;	
	d) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla	
	votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di	
	visionare, ricevere o trasmettere documenti.	
	11. Il potere di rappresentanza attribuito ai consiglieri è generale, pertanto le limitazioni	
	di tale potere non sono opponibili ai terzi se non iscritte nel Registro unico nazionale	
	del Terzo Settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.	
	Art. 13 – Il Presidente	
	1. Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione nei rapporti interni e in quelli	
	esterni, nei confronti dei terzi e in giudizio e compie tutti gli atti che la impegnano verso	
	l'esterno.	
	2. Il Presidente:	

	a) ha il potere di stipulare, ottenute le necessarie autorizzazioni,	
	contratti in nome e per conto dell'Associazione;	
	b) convoca e presiede l'Organo di amministrazione;	
	c) convoca e presiede l'Assemblea;	
	3. Il Presidente è individuato dall'Organo di Amministrazione tra i suoi membri e può	
	essere riconfermato.	
	4. Il Presidente dura in carica quanto l'Organo di amministrazione, per quattro anni e	
	non può svolgere più di tre mandati; il Presidente cessa per scadenza del mandato,	
	per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'Assemblea, con la	
	maggioranza dei presenti.	
	5. Almeno un mese prima della scadenza del mandato, il Presidente convoca	
	l'Assemblea per l'elezione del nuovo Presidente e dell'Organo di amministrazione.	
	6. Il Vice Presidente è nominato dall'Organo di Amministrazione tra i suoi membri e	
	sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia	
	impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.	
	Art. 14 - L'Organo di controllo	
	1. Quando obbligatorio ai sensi dell'art. 30 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n.	
	117, l'Assemblea nomina un Organo di controllo, monocratico, tra le categorie di	
	soggetti di cui all'articolo 2397, comma 2 del codice civile. Si applica l'art. 2399 del	
	codice civile.	
	2. L'Organo di controllo:	
	• vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di	
	corretta amministrazione;	
	• vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile	
	e sul suo concreto funzionamento.	

	• esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche,	
	solidaristiche e di utilità sociale	
	• attesta che il bilancio sociale, ove predisposto, sia stato redatto in conformità	
	alle linee guida di cui all'articolo 14 decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117. Il	
	bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.	
	3. L'Organo di controllo ha diritto di accesso alla documentazione dell'Associazione	
	rilevante ai fini dell'espletamento del proprio mandato. L'Organo di controllo può in	
	qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può	
	chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su	
	determinati affari.	
	4. L'Organo di controllo può esercitare inoltre, al ricorrere dei requisiti previsti dall'art.	
	31 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, la revisione legale dei conti. In tal caso	
	l'Organo di controllo è costituito da un revisore legale iscritto nell'apposito registro.	
	Art. 15 – Revisione legale dei conti	
	1. Ove obbligatorio ai sensi dell'art. 31 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117,	
	l'Assemblea nomina il soggetto incaricato della revisione legale dei conti.	
	2. L'incarico della revisione legale dei conti può essere affidato all'Organo di	
	controllo.	
	Art. 16 – Libri sociali	
	1. L'Associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:	
	a) il libro degli associati tenuto a cura dell'organo di amministrazione;	
	b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea tenuto a cura	
	dell'organo di amministrazione;	

	c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di amministrazione,	
	dell'organo di controllo, e degli altri organi sociali, tenuti a cura dell'organo a	
	cui si riferiscono;	
	d) il registro dei volontari, tenuto a cura dell'organo di amministrazione.	
	2. Tutti gli associati, in regola con il versamento della quota associativa, hanno il	
	diritto di esaminare i libri sociali tenuti presso la sede legale dell'ente, entro dieci giorni	
	dalla data della richiesta formulata all'organo competente	
	Art. 17 – Patrimonio	
	1. Il patrimonio dell'Associazione è costituito da tutti i beni mobili e immobili, materiali	
	e immateriali pervenuti all'Associazione a qualsiasi titolo.	
	2. Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi	
	ed altre entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento delle attività	
	statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e	
	di utilità sociale.	
	Art. 18– Divieto di distribuzione degli utili	
	1. L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di	
	gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8	
	comma 2 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117.	
	Art. 19 - Risorse economiche	
	1. L'Associazione può trarre le risorse economiche, necessarie al suo funzionamento	
	e allo svolgimento della propria attività, da fonti diverse, quali: quote associative,	
	contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali,	
	proventi da attività di raccolta fondi nonché dalle attività diverse da quelle di interesse	
	generale, nel rispetto dei limiti e criteri di cui all'art. 6 decreto legislativo 3 luglio 2017,	
	n. 117 e relative disposizioni attuative.	

	Art. 20 - Bilancio di esercizio	
	1. L'Associazione deve redigere il bilancio di esercizio annuale e con decorrenza dal	
	primo gennaio di ogni anno.	
	2. Il bilancio di esercizio è predisposto dall'Organo di amministrazione, viene	
	approvato dalla Assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale cui si	
	riferisce il bilancio ovvero nel maggior termine di sei mesi in caso di motivate	
	necessità, e depositato presso il Registro unico nazionale del Terzo settore entro i	
	termini e le modalità previsti dalla normativa vigente.	
	3. Il bilancio di esercizio, redatto in conformità alla normativa vigente, deve	
	rappresentare in maniera veritiera e corretta l'andamento economico e finanziario	
	dell'Associazione ed è corredato di tutti i documenti previsti dalla normativa stessa.	
	4. L'Organo di amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale	
	delle attività diverse di cui all'art. 6 del decreto legislativo 3 luglio 2017, nella relazione	
	di missione o, nell'ipotesi in cui il bilancio sia redatto nella forma del rendiconto per	
	cassa, in una annotazione in calce al rendiconto medesimo.	
	Art. 21 - Bilancio sociale	
	1. Laddove ricorrano le condizioni di cui all'art. 14 del decreto legislativo 3 luglio	
	2017, n. 117 o sia ritenuto opportuno dagli organi sociali competenti, l'Associazione	
	è tenuta ad approvare, depositare e pubblicare il proprio bilancio sociale, redatto	
	secondo le linee guida adottate dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Il	
	bilancio sociale è predisposto dall'Organo di amministrazione e viene approvato	
	dall'assemblea entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce.	
	Art. 22– Convenzioni	
	1. Le convenzioni tra l'Associazione di promozione sociale e le Amministrazioni	
	pubbliche di cui all'art. 56 comma 1 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117	

	sono deliberate dall'Organo di amministrazione che ne determina anche le	
	modalità di attuazione, e sono stipulate dal Presidente dell'associazione, quale	
	suo legale rappresentante.	
	2. Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del Presidente, presso la sede	
	dell'Associazione.	
	.	
	Art. 23– Personale retribuito	
	1. L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di	
	lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, solo quando ciò sia	
	necessario ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale e al	
	perseguimento delle finalità statutarie.	
	2. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere	
	superiore al 50% del numero dei volontari o al 5% del numero degli associati.	
	3. I rapporti tra l'associazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e	
	da apposito regolamento adottato dall'associazione.	
	.	
	Art. 24 – Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo	
	1. In caso di scioglimento dell'Associazione si applicano le vigenti disposizioni in	
	materia contenute nel Codice civile e le disposizioni previste dal decreto legislativo	
	3 luglio 2017, n. 117.	
	2. In particolare, in caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto,	
	previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45 decreto legislativo 3 luglio	
	2017, n. 117 e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altre	
	associazioni del Terzo settore aventi analoghe finalità sportive, in conformità a	
	quanto disposto dalle disposizioni di legge vigenti.	

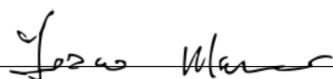
3. L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati.

Art. 25 – Disposizioni finali

1. Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si fa riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e s.m.i.; in subordine e in quanto compatibili con il Codice del Terzo settore, si applicano le disposizioni del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36 e s.m.i. e quelle del Codice civile.

Il presente Statuto, composto di 19 pagine, è stato approvato dall'assemblea dei Soci in data 29/06/2024.

Il Presidente



Il Segretario

